



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

# Distretto socio-sanitario D2

Comune Capofila: Bivona

## AVVISO PUBBLICO

per il rinnovo e l'aggiornamento dell'Albo Distrettuale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali a carattere domiciliare e assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario D2

### IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D2

In esecuzione delle deliberazioni n. 4 del 21/07/2020 e n. 6 del 15/10/2020 del Comitato dei Sindaci,

#### RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per il rinnovo e l'aggiornamento dell'Albo Distrettuale degli Enti interessati per l'accreditamento finalizzato all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore di anziani/disabili/minori residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario D2.

#### ART. 1 - FINALITÀ

Il "patto di accreditamento" per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali e/o assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione ha lo scopo di consentire ai cittadini aventi diritto la possibilità di rivolgersi al libero mercato nella ricerca degli organismi fornitori delle prestazioni domiciliari di cui necessitano.

#### ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI AL BANDO

Sono invitati a presentare istanza:

- 1) Gli enti interessati a nuove iscrizioni, devono presentare richiesta secondo le modalità di cui al presente avviso;
- 2) Gli enti già accreditati che intendono mantenere l'iscrizione all'Albo degli enti abilitati, approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento Affari Generali n. 15 del 18.03.2019, qualora interessati, possono richiedere il rinnovo dell'iscrizione, presentando entro la scadenza del presente avviso, pena il decadimento della stessa, apposita dichiarazione del rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento valido, concernente il mantenimento dei requisiti richiesti.

#### ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI AGLI ORGANISMI DI SERVIZIO

Gli Enti interessati alla sottoscrizione del sopradetto "patto di accreditamento", devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con riferimento al D.P.R.S. 07/05/2005 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti di qualità, appresso specificati, nell'attuale fase di prima applicazione, nelle more di successivo provvedimento Presidenziale, da parte della Regione Siciliana, che disciplini in termini compiuti i requisiti per l'accreditamento:

- Per i soli Enti, con sede legale in Sicilia, iscrizione all'Albo della Regione, ai sensi dell'art. 26 Legge 22/1986, alla sezione Inabili e/o Anziani, tipologia assistenza domiciliare relativamente alle prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani o ai disabili; alla sezione minori in una delle tipologie presenti all'albo relativamente alle prestazioni a favore dei minori, o in alternativa per gli Enti con sede legale in altra Regione o in uno Stato membro dell'Unione Europea documentazione comprovante l'iscrizione in albi analoghi, laddove previsti. In tale ultima eventualità tali Enti devono contemplare tra i loro fini statutari lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nel presente Avviso, indirizzate alla stessa tipologia di utenza Inabili e/o Anziani e/o minori;
- Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction", contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito e/o dei suoi familiari;
- Esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento e quindi nel campo dell'assistenza domiciliare agli anziani e/o disabili e/o minori e dell'assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione, per attività in favore di enti pubblici e/o privati per periodi anche cumulabili, e non necessariamente continuativi, della durata complessiva di almeno 1 anno, nell'ultimo triennio, con riferimento alla singola tipologia.

#### ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Gli Enti interessati debbono presentare, a mezzo del rappresentante legale:

- A) Apposita istanza, con relativa Dichiarazione, da redigersi utilizzando il Modello 1, parte integrante del presente avviso, resa dal titolare o legale rappresentante dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- B) "Carta dei servizi" riportante:
  - Tipologia delle prestazioni erogabili;
  - descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento (Assistenza domiciliare agli anziani/disabili/minori, assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione), con indicazione dell'eventuale possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali.
  - Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati;
- C) Procedura relativa all'analisi e al monitoraggio della customer satisfaction, contenente modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito e/o dei suoi familiari.

#### ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza della documentazione sopraindicata e dei requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di inserimento nel sopradetto elenco.

#### ART. 6 - PROCEDURA

L'istruttoria delle istanze verrà effettuata da una Commissione che sarà appositamente nominata.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito dell'istruttoria.

A conclusione, si procederà alla sottoscrizione del Patto per l'accreditamento utilizzando il "Modello 2", allegato al presente Avviso, e, successivamente, alla redazione dell'Albo Distrettuale degli Enti abilitati alla gestione delle prestazioni socio-assistenziali domiciliari e/o assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione.

Detto elenco sarà sottoposto a revisione ed integrazione con cadenza annuale per consentire l'inserimento di altri enti che lo richiedono.

Ogni soggetto che aspira ad essere inserito nell'elenco di cui sopra può avanzare istanza a titolo individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d'imprese, costituita ai sensi delle leggi vigenti, o consorzio.

Il rapporto tra il Comune capofila e il soggetto fornitore si concretizza con la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione nell'Albo Distrettuale.

Agli utenti fruitori del servizio viene riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione dell'incarico attribuito all'Ente erogatore delle prestazioni in qualsiasi momento.

#### ART. 7 - TERMINI E PRESENTAZIONE

L'istanza, attestante la volontà di aderire all'iniziativa di giungere alla stipula del patto di accreditamento, per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali e/o assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione, corredata della documentazione specificata all'art. 4, deve pervenire a mezzo pec all'indirizzo [bivona.prot@pec.it](mailto:bivona.prot@pec.it) dell'Ufficio Protocollo del Comune di Bivona, capofila del Distretto S.S. D2, Piazza Ducale, **entro e non oltre il giorno 04/11/2020**. Il plico ovvero la pec contenente la documentazione dovrà riportare la dicitura "Richiesta inserimento nell'Albo Distrettuale degli Enti no profit per erogazione prestazioni/servizi domiciliari e/o assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione".

L'elenco degli enti accreditati sarà pubblicato all'albo pretorio dei Comuni del Distretto S.S. D2 e sul sito internet istituzionale Città di Bivona nella apposita sezione dedicata: "Distretto Socio Sanitario D2".

#### ART. 8 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato negli albi pretori on-line e sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto S.S. D2 dal 21/10/2020 al 04/11/2020 nonché sul sito internet istituzionale Città di Bivona alla voce "Bandi di gara e contratti", nella home page avvisi e news e nella apposita sezione dedicata: "Distretto Socio Sanitario D2".

Bivona, 20 ottobre 2020

F.to Il Dirigente del Distretto Socio Sanitario D2  
Dott.ssa Carmela La Mela Veca



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

# Distretto socio-sanitario

**Comune Capofila: Bivona**

(Mod. 1)

Oggetto: Domanda inserimento nell'Albo Distrettuale degli Enti no profit per il "patto di accreditamento" finalizzato all'erogazione prestazioni/servizi domiciliari e assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della

Ditta \_\_\_\_\_ con sede nel Comune di \_\_\_\_\_

Forma giuridica \_\_\_\_\_

codice fiscale n° \_\_\_\_\_

con partita IVA n° \_\_\_\_\_

n. conto corrente dedicato anche in via non esclusiva a tutte le operazioni relative al presente servizio:

\_\_\_\_\_

recapiti: telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

**Enti previdenziali:**

INAIL Codice ditta \_\_\_\_\_ Posizioni \_\_\_\_\_

INPS Matricola azienda \_\_\_\_\_ Posizioni \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che il suddetto Ente venga iscritto nell'Elenco indicato in oggetto, per le sezioni inabili e/o anziani e/o minori relativo alla erogazione di prestazioni domiciliari socio-assistenziali e di assistenza scolastica dell'autonomia e comunicazione.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA**

- Che il sopradetto Ente é iscritto all'Albo della Regione Siciliana, istituito con D. A. EE. LL. del 29/03/1989, in applicazione all'art. 26 della L.R. n. 22/86 (Qualora trattasi di enti con sede legale in Sicilia)

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- Che il sopradetto Ente (qualora trattasi di Ente con sede legale in altra Regione o in una Stato membro dell'Unione Europea) è iscritto all'Albo (laddove previsto)

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Sezione \_\_\_\_\_ tipologia \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e che contempla tra i propri fini statuari lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nell'Avviso del \_\_\_\_\_ ed indirizzate alla tipologia di utenza inabili e/o anziani e/o minori;

- Che gli attuali titolari, soci, amministratori, muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, tribunale di appartenenza). Indicare anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso del \_\_\_\_\_ e la data della loro cessazione:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- Che tra i propri fini statuari la ditta prevede l'assistenza domiciliare agli inabili e/o anziani e/o minori nonché prestazioni di assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione in favore di minori disabili;

Di possedere, quale requisito di qualità, un'esperienza maturata nel/i servizio/i di riferimento ovvero nell'area di intervento, e quindi nel campo dell'assistenza domiciliare ai disabili, agli anziani, ai minori e di assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione in favore di minori disabili;

*(elencare di seguito gli enti, i servizi prestati e la relativa durata):*

---

---

---

---

---

---

---

---

- di possedere risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
- che nell'esercizio delle attività professionali non sia stato commesso errore grave;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni, indicandole specificatamente, previste nell'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., e precisamente:
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (comma 1, art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.):
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (**comma 2, art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**);
- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di cui all'**art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016**, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati specificati nei commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non

aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. **(art.80 comma 4, del D.lgs. n. 50/2016);**

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 **(articolo 80, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 **(articolo 80, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità **(articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione **(articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non avere commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa **(articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato **(articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del D.lgs. n. 50/2016);**
- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile **(articolo 80, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non trovarsi in situazione di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive **(articolo 80, comma 5, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016);**
- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 **(articolo 80, comma 5, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016);**
- che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere **(articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D.lgs. n. 50/2016);**
- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione a carico dell'Impresa per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti **(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D.lgs. n. 50/2016);**
- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione a carico dell'Impresa per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione **(articolo 80, comma 5, lettera g) del D.lgs. n. 50/2016);**
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (**articolo 80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016**);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (**articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. n. 50/2016**);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. l) del D.lgs. n. 50/2016**;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (**articolo 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. n. 50/2016**).
- di impegnarsi a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia di prestazioni da erogare ed adeguata formazione riferita alla tipologia dei soggetti da assistere;
- di impegnarsi a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 626/94;
- di impegnarsi a garantire i livelli di assistenza domiciliare richiesti e le prestazioni di assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione mantenendo le tariffe previste dal CCNL Cooperative Sociali e precisamente:
  - Prestazione di aiuto domestico (assistente domiciliare) euro \_\_\_\_\_ ad ora oltre IVA \_\_\_\_\_% se dovuta \_\_\_\_\_ totale \_\_\_\_\_;
  - Prestazione OSA euro \_\_\_\_\_ ad ora oltre IVA \_\_\_\_\_% se dovuta \_\_\_\_\_ totale \_\_\_\_\_;
  - Prestazione OSS euro \_\_\_\_\_ ad ora oltre IVA \_\_\_\_\_% se dovuta \_\_\_\_\_ totale \_\_\_\_\_;
  - Prestazione di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione euro \_\_\_\_\_ ad ora oltre IVA \_\_\_\_\_% se dovuta \_\_\_\_\_ totale \_\_\_\_\_;
- di impegnarsi ad assicurare il servizio nel rispetto dell'articolazione oraria e della tipologia di prestazioni richieste dal richiedente e/o beneficiario e previste nel Piano Individualizzato;
- di impegnarsi ad accettare la richiesta motivata dell'utente di sostituire l'eventuale operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente.;
- di impegnarsi ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del regolamento UE 2016/679;
- di garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- di garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- di impegnarsi a comunicare prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo del personale utilizzato corredato del titolo di studio o qualifica nonché l'impegno a comunicare, all'utente ed al Distretto, successivamente all'avvio del servizio, necessarie sostituzioni degli operatori e contestualmente ad indicare i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione;
- di impegnarsi a presentare copia della comunicazione obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- di impegnarsi a presentare su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila, tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari: busta paga e dichiarazione dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l'erogazione della prestazione oggetto del presente patto di accreditamento.

- di impegnarsi a sostituire il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione all'utente, al Comune di riferimento e al Distretto;
- di impegnarsi a seguire un piano annuale per l'aggiornamento professionale del personale;
- utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;
- impegnarsi a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa-gestionale dichiarati in fase di sottoscrizione del patto di accreditamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Consiglio del 27.04.2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere in regola con il documento di regolarità contabile (DURC);
- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio nell'ipotesi di affidamento dello stesso, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- di non aver nulla a pretendere, nei confronti dell'Amministrazione nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, decida di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla sottoscrizione del patto di accreditamento;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Protocollo di legalità "Accordo Dalla Chiesa" di cui alla Circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP.n.593 del 31 gennaio 2006, come da modello allegato (Mod. 2);
- di autorizzare il Comune a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

**Nel caso di ATI la domanda di iscrizione va presentata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.**

**Nel caso di consorzi stabili dovrà essere presentata da parte del Presidente del Consorzio e del Presidente della ditta indicata per l'espletamento del servizio.**

**ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- 1) "Carta dei servizi" riportante:
  - Tipologia delle prestazioni erogabili;
  - descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento (Assistenza domiciliare agli anziani e/o ai disabili e/o minori e/o assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione) con indicazione dell'eventuale possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali.
  - Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati;
  - Strumenti di valutazione della qualità percepita dagli utenti "customer satisfaction", contenente modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito o dei suoi familiari;
- 2) Copia autenticata dell'atto costitutivo o scrittura privata autenticata in caso di raggruppamenti temporanei di impresa.
- 3) Copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Dichiarante

\_\_\_\_\_



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

# Distretto socio-sanitario **D2**

**Comune Capofila: Bivona**

(Mod. 2)

## **SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE**

### **Richiamate:**

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi socio – assistenziali in Sicilia;

**A seguito di verifica** del possesso dei requisiti richiesti, effettuata da apposita Commissione di Accreditamento l'Organismo Sociale \_\_\_\_\_ è stato ritenuto in possesso dei requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali;

**Volendosi ora** determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i Signori:

1) Dr. \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Bivona Capofila (d'ora in avanti denominato Comune), giusti i poteri derivanti dalla suddetta carica, C.F. Comune di Bivona n° \_\_\_\_\_ P. IVA Comune di Bivona n. \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del \_\_\_\_\_ da ora in poi denominato Organismo Sociale concordano quanto segue:

### **ART.1**

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili e assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione in favore di minori disabili residenti nel territorio dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 con la formula dell'accREDITAMENTO.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o disabili si esplicherà attraverso le attività che saranno previste nel piano personalizzato.

Il piano individualizzato (P.I.) sarà redatto dall'assistente sociale dei singoli comuni del Distretto e dall'ASP. Tale Piano dovrà essere vistato dall'Organismo Sociale, dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dall'Ente accreditato scelto dal richiedente.

All'Ente accreditato sarà consegnato un buono/titolo di servizio/quantificazione spesa delle prestazioni come risultante dal Piano personalizzato, che sarà sottoscritto dal richiedente il servizio, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dal medesimo Ente accreditato.

Il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione si esplicherà a favore dei minori in situazione di handicap fisico e/o sensoriale grave delle scuole materne, elementari e medie del Distretto D2 per i quali le medesime hanno redatto il PEI e alle condizioni e nei limiti previsti dall'azione prima del P.d.Z. 2018/2019 approvato con parere n. 25 del 16.09.2019. L'Organismo sociale dovrà garantire personale in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico o di titolo di diploma di scuola media superiore o equipollente, in quest'ultimo caso, più attestato del titolo di assistente all'autonomia e alla comunicazione. All'Ente accreditato sarà consegnato un Titolo di servizio che sarà sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dal medesimo Ente accreditato.

Gli operatori, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, devono:

- a) collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato, avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- b) nell'ambito della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- c) collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico- funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando sempre su indicazione e responsabilità precisa della scuola.

L'operatore deve giornalmente firmare la presenza, con indicazione dell'orario e del minore destinatario dell'intervento, in un apposito registro, messo a disposizione dall'ente accreditato, ma tenuto dalla scuola.

Mensilmente deve, inoltre, presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell'Organismo Sociale.

## ART. 2

L'Organismo Sociale si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nello schema di domanda di iscrizione nell'elenco degli Enti per il patto di accreditamento (Mod. 1) approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo territoriale del Comune Capofila n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Distretto si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- a garantire le prestazioni richieste mantenendo le tariffe previste dal CCNL Cooperative Sociali e precisamente:
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSS, profilo prof. C2, costo orario € 18,32 oltre IVA 5% se dovuta € 0,92 totale € 19,24;
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSA, profilo prof. C1, costo orario € 17,78 oltre IVA 5% se dovuta € 0,89 totale € 18,67;
  - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore Assistente domiciliare, profilo prof. B1, costo orario € 16,51 oltre IVA 5% se dovuta € 0,83 totale € 17,34;
  - di impegnarsi a garantire per il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e comunicazione costo orario € 20,52 oltre IVA 5% se dovuta € 1,03 totale € 21,55;
- ad aprire una sede operativa nel territorio Distrettuale e comunicarla al Distretto contestualmente all'avvio della erogazione delle prestazioni;
- ad attuare il piano individualizzato rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano e tenendo presente che il Servizio è da erogare in prestazioni orarie di 60 minuti o frazioni di ore e nei giorni richiesti dal richiedente in riferimento ai bisogni del beneficiario;
- ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dagli uffici di Servizio Sociale dei Comuni e dal Comune capofila, nel rispetto del piano personalizzato tra cui la somministrazione di una scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- ad aggiornare puntualmente l'elenco nominativo, con allegati titoli, del personale da adibire a tale servizio;
- ad attivare propri strumenti operativi, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni e della relazione d'aiuto percepiti da parte dei medesimi soggetti;
- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- a garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- a presentare copia della comunicazione obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- a presentare su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila, tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari: busta paga e dichiarazione dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l'erogazione della prestazione oggetto del presente patto di accreditamento.

### ART. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l'Organismo Sociale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti con le seguenti coordinate bancarie:

---

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente il Distretto procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

#### ART. 4

Il Distretto si riserva il diritto di compiere d'ufficio, oltre che su richiesta del richiedente e/o del beneficiario, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto e dal Piano Individuale. L'esito delle verifiche sarà comunicato all'Organismo Sociale.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Distretto invita l'Organismo Sociale a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Distretto accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste saranno contestate all'Organismo Sociale, che dovrà provvedere a risolvere entro i termini e le modalità definite dal Distretto. In caso contrario, il Distretto diffida l'Organismo Sociale ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

Il Distretto, al termine dell'esecuzione del servizio, corrisponde all'Organismo l'importo relativo ai buoni/titoli di servizio secondo la tariffa sopraindicata, su presentazione di regolare fattura, in rapporto alle ore di servizio espletato, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo, di relazione mensile del medesimo riportante i nominativi degli assistiti con i relativi buoni di servizio erogati sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente anziani e /o disabili.

Il Distretto si impegna, al termine dell'erogazione del servizio, ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo Sociale. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo, da parte dell'Ente, dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto, comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Albo degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

Il Distretto:

- non procederà al pagamento delle fatture se non in presenza di certificato DURC regolare;
- potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del presente Patto di accreditamento.

Inoltre, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, il Distretto non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

#### ART. 5

Gli anziani/disabili/minori o le loro famiglie, individuati quali beneficiari del servizio, hanno diritto di scegliere liberamente dall'Albo Distrettuale degli Enti Accreditati il soggetto a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni. Gli stessi, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, hanno la facoltà di scegliere un altro ente accreditato comunicando, per iscritto all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione.

#### ART. 6

L'Organismo sociale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo da parte del Distretto nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

#### ART. 7

Il presente Patto ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione salvo eventuale proroga, autorizzata dal Comitato dei Sindaci, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'eventuale proroga, autorizzata da Comitato dei Sindaci, si attiverà soltanto a seguito di apposita comunicazione del Distretto. È escluso il tacito rinnovo.

Il Patto è redatto in duplice copia per ciascun organismo aderente.

Il presente Patto di Accreditamento è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 comma parte II della legge del Registro – D.P.R. 131/1986.

#### ART. 8

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Sciacca.

#### ART. 9

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alle norme di legge in materia. La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Bivona, li \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

Il Dirigente del Dipartimento 2  
Servizi alla Persona e Politiche  
per lo sviluppo territoriale